INTERVENTI URGENTI NEL SETTORE DELL'AVIAZIONE CIVILE

Art. 2

Fornitura dei servizi di controllo del traffico aereo in ambito aeroportuale

ENAV s.p.a., sotto la vigilanza dell'E.N.A.C. e coordinandosi con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra ed assicura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96. L'E.N.A.C., sentiti il gestore aeroportuale ed ENAV s.p.a. per le materie di competenza, nonche' gli altri enti e organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regolamento di scalo e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di scalo disciplina anche l'esercizio delle attivita' di cui ai commi 1, 2 e 4 e prevede le modalita' e gli strumenti operativi necessari a garantire la loro effettuazione. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96.

Versione in vigore dal 23 giugno 2005, tuttora in vigore · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile
Estremi	Decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-nel-settore-dell-aviazione-civile/art-2-fornitura-dei-servizi-di-controllo-del-traffico-aereo-in-ambito

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it